

Comune di CROVIANA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

(art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

INDICE

3	Capo I	Finalità
4	Capo II	Procedure
5	Capo III	Settori d'intervento
6	Capo IV	Soggetti ammessi
6	Capo V	Condizioni generali di concessione
10	Capo VI	Assistenza e sicurezza sociale
11	Capo VII	Attività sportive e ricreative del tempo libero
12	Capo VIII	Sviluppo economico
13	Capo IX	Attività culturali ed educative
13	Capo X	Tutela dei valori ambientali
14	Capo XI	Interventi straordinari
14	Capo XII	L'albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica
15	Capo XIII	Disposizioni finali
17	Allegato A	Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)
18	Allegato B	Istanza per la concessione di contributi per l'attività di enti, associazioni, comitati
19	Allegato C	Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

Capo I FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito riferimento delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti di benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro 1 mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, i corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento alla programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.
5. Gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinarsi annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio, presentano entro il **15 novembre** di ciascun anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi revisionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma un piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, i conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema delle deliberazioni da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;

Art. 12

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Capo V

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alla quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alla quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
- almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
- dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro popolazione del Comune;
- c) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della regolamento;
- b) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- a) di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

Art. 11

SOGGETTI AMMESSI
Capo IV

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 13, comma secondo, lettera g, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 13, comma secondo, lettera g, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

1. Entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, gli enti pubblici e privati e le associazioni sono tenuti a presentare – ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno dell'attività ordinaria annuale dei medesimi – istanza di contributo correlata dal programma di attività per l'anno successivo, da un preventivo finanziario, e da eventuale altra documentazione richiesta.
2. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
3. Per gli enti che richiedono il contributo per la prima volta l'istanza deve essere corredata anche da un bilancio di previsione.
4. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti che pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
5. Oltre a quanto previsto nel comma 4, la Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto dei seguenti parametri:

Art. 13

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione resa a' sensi del D.P.R. 445/2000, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento alla quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato e destinato con atto della Giunta per questa finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui

Art. 15

3. Nel preventivo e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici e privati.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta comunale, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla presentazione di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

Art. 14

6. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma 4 avviene per il 75% entro 30 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa e per il saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è concesso.

a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;

b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;

c) attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguenti in riferimento a tale attività;

d) la mancanza di finalità di lucro;

e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;

f) la situazione economico e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del recedente comma 1.

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati, che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 16

- delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.
1. Le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale o per sua programmi approvati dal competente organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
 2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
 3. L'ente beneficiario può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun contributo annuo, anche nell'ipotesi che dagli organi amministrativi del soggetto gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
 4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.
 5. all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l' ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi principali in materia, sono principalmente finalizzati:

a) alla protezione e tutela del bambino;

b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;

c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;

d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;

f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;

b) al sostegno, alla valorizzazione ed allo sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;

c) alla valorizzazione ed allo sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti o non siano attivabili competenze di spettanza di altri enti pubblici.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art.12.

2. Nella relazione revisionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso indirizzi espressi dalla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti è regolata mediante apposita delibera adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti, La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per la promozione , il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni, di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 19

Capo VII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro - loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione e dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione dei contributi una – tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 70% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
4. Gli interventi finanziati dal Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Capo IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali, e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una – tantum per le finalità di cui all'art. 23 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 70% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuibili nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 27

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA Capo XII

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzato nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può assumere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Art. 26

INTERVENTI STRAORDINARI Capo XI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) Al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione e dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 30

DISPOSIZIONI FINALI
Capo XIII

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dal settori interessati e verificato in base alle risultanze contabili, dell'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone di quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 29

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizioni di legge, in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.
3. E'abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO **(Persona fisica)** **Al Comune di CROVIANA (TN)**

_____ sottoscritt _____
 nat _____ a _____ il _____
 residente in _____ via _____ nr. _____
 codice fiscale _____ fa istanza per ottenere la concessione
 di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. Il contributo è richiesto a favore di _____

(1)

2. Il contributo _____

(2)

3. la spesa prevista per l'intervento ascende ad € _____

4. il contributo richiesto al Comune ascende ad € _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li, _____

(Firma)

- (1) Indicare cognome, nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela, se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di CROVIANA (TN)

Il sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____

residente in _____ Via _____ nr. _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____

codice fiscale _____

con sede in _____ Via _____ nr. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____

predetto effettuerà in codesto Comune 200_, nel settore _____

(3) _____

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____ :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di _____ €

Allega alla presente i seguenti documenti:

- a) copia del preventivo finanziario;
- b) copia del programma di attività;
- c) copia del bilancio di previsione (solo nel primo anno di concessione)

Li, _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato, Ente o Associazione o Comitato e denominazione;
(2) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Manifestazioni, iniziative, ecc.)

Al Comune di CROVIANA

— softscriff

nat — a

13

Via

nr.

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1)

codice fiscale

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa

(2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art.

14 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3)

Organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di _____ € _____ per manifestazioni/iniziative avente finalità analoghe a quelle a cui si riferisce la presente iniziativa;

- dichiarata che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- a) Programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
b) Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
c) Copia dell'ultimo bilancio.

17

(Firma)